



La nuova disciplina dei rifiuti urbani

La scelta tra gestione pubblica e ricorso al mercato per il conferimento dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche



www.ecocerved.it, www.ecocamere.it

[@Ecocerved](https://twitter.com/Ecocerved), [@ecocamere](https://twitter.com/ecocamere)

facebook.com/Ecocerved/

21 NOVEMBRE 2022

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

- La nuova classificazione dei rifiuti: i rifiuti urbani non domestici e l'elenco dei rifiuti urbani;
- Note del Mite: a) chiarimenti del 14 maggio 2021 criticità interpretative ed applicative introdotte dal Decreto Legislativo n.116/2020 e b) chiarimenti del 12 aprile 2021 n. 37259 su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI;
- Deliberazioni Albo gestori ambientali;
- Le conseguenze delle modifiche al regime dei rifiuti urbani sulla tassa rifiuti e implicazioni per le imprese;
- Quesiti.



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

Sono rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; [i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni]
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. [nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)"]

Art. 183 c 1 del D.lgs. 152/2006 lett. b-ter)



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-quinquies

i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-sexies

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e all'OCSE) Direttiva (UE) 2018/851 (10)

La definizione di rifiuti urbani è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.



RIFIUTO URBANO natura e composizione

allegato L-quater D.lgs. 152/2006

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (..) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



Elenco attività

allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art.198, del comma 2-bis)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del Dl 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno**.



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo **non inferiore a due anni** .

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022



RIFIUTI URBANI e ARERA

1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

1-ter. L'Arera richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale.

Art. 202 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

Cosa cambia?

La norma prevede una **equiparazione ex lege agli urbani** di rifiuti generati da altre fonti purché:

- si tratti di rifiuti **riconducibili ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater;
- prodotti dalle **attività riportate nell'allegato L - quinquies**.



L'allegato L-quinquies termina con una **disposizione di chiusura** che lascia aperto l'elenco ivi contenuto annoverando tutte le attività che, benché non espressamente previste, siano simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nell'allegato.



Non è previsto alcun limite quantitativo per i rifiuti simili, a differenza di quanto non fosse normalmente previsto per i rifiuti assimilati agli urbani.



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

Cosa cambia?

- viene soppressa la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - non ci sono più rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità (e sulla base di criteri statali), con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto (art. 184, comma 2, lett. b)),
- viene soppressa la lett. e) dell'art, 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l'assimilazione;
- viene soppressa la lett. b) dell'art. 198, comma 2, che prevedeva l'individuazione nei regolamenti comunali dei rifiuti assimilati.

Assimilazione rifiuti urbani



RIFIUTI URBANI nuova classificazione

Secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

*i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)*

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a)attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b)attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti)*
- c)lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- d)lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- e)attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- f)attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- g)attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;*
- h)attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);*
- i)i veicoli fuori uso.*

Art. 184 c1 del D.lgs. 152/2006



RIFIUTI URBANI come si effettua la classificazione?

Per capire se il rifiuto proveniente da **fonte diversa dalla domestica** sia urbano o speciale sarà quindi necessario:

- Verificare che lo stesso non rientri nelle ipotesi tassative di esclusione dal novero degli urbani;
- Verificare se sia un rifiuto rientrante tra quelli indicati dall'Allegato L-quater;
- Verificare se la fonte di provenienza sia indicata dall'Allegato L-quinquies o sia alle stesse assimilabile.

Criticità

equiparazione delle attività artigianali ed agricole alle attività industriali

Classificazione dei rifiuti da demolizione e costruzione

Classificazione rifiuti da manutenzione del verde



RIFIUTI URBANI modalità di conferimento?

- **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** (da definizione) previa comunicazione al Comune di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno.**

- Tali rifiuti **sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi** di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, scelgono se **conferire al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;**

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.



Albo gestori ambientali

Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, titolata “*Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”,

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.



Albo gestori ambientali

Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e D.Lgs. n. 116/2020.

*I soggetti iscritti nella **categoria 4** (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Dlgs 152/2006 (entrambi integrati dal Dlgs 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006).*

*I soggetti iscritti nella **categoria 2-bis** per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività — inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies — ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex comma 2-bis dell'articolo 198).*

In entrambi i casi, sempre in base a quanto stabilito dalla delibera andava presentata apposita domanda alle Sezioni regionali. I soggetti già iscritti all'Albo che operano ai sensi della deliberazione 4/2020 (recante le precedenti istruzioni transitorie dell'Albo per la gestione dei "nuovi" rifiuti urbani) possono continuare a trasportare i codici Eer già autorizzati di cui all'allegato L-quater.

Chiarimenti : Nota del MiTE del 14 maggio 2021



*In linea con quanto stabilito dalla Direttiva Rifiuti 2018/851 (considerando 10), si ribadisce che la definizione di rifiuti urbani, che comprende anche i **rifiuti c.d. “simili”** (cioè quei rifiuti prodotti dalle attività economiche dell’Allegato L-quinquies e riportati nell’allegato L-quater, che sono merceologicamente simili ai rifiuti domestici) è stata armonizzata a livello europeo per evitare difformità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclo.*

Pertanto, tale definizione ha una **finalità statistica** per fare in modo che tutti gli Stati membri calcolino gli obiettivi di riciclo nello stesso modo.

*(..) In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico... Al tal proposito è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani.. debba essere intesa esclusivamente **ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.***

*La definizione vale solo ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo **e non per affidarne la privativa ai Comuni** e tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti simili possono avvalersi del servizio fornito da operatori privato come previsto dall’art. 198 del DLgs 152/06.*



Chiarimenti : Nota MiTE/MEF n. 37259 del 12/04/2021 sulla TARI

- 1) La lista delle attività (allegato L-quinquies) ripropone quanto contenuto nel D.P.R. 158/1999 relativo al calcolo della TARI
- 2) Dalla tabella è stata **eliminata** la voce: «Attività industriale con capannoni di produzione» -> Richiesta avanzata espressamente dalle Commissioni Parlamentari al Governo
- 3) L'art. 184 (classificazione e rifiuti speciali) recita -> rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter



Chiarimenti MITE

A) Coordinamento con l'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI:

- In relazione alle detassazioni connesse ai rifiuti prodotti dalle imprese e conferiti al di fuori del servizio pubblico, viene chiarito che si fa riferimento alle operazioni di avvio al recupero previste dall'art. 238, piuttosto che al solo avvio al riciclo previsto dalla L.147/2013 – Le riduzioni della quota variabile della TARI devono essere riferite a “qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati”

B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva

- prevede il termine del 31 maggio di ciascun anno entro cui le imprese devono comunicare all'ente gestore d'ambito o al comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico

- la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione

- In merito alla periodicità dei 5 anni (leggi 2 anni) l'utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato.



Chiarimenti MITE

C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza

1. Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) Si chiarisce che:

- “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;*
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse*
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.*

2. Attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d). Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. (Le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali).



Chiarimenti MITE

*3. **Attività agricole, agroindustriali e della pesca** – rifiuti i cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA Con riferimento alle attività agricole, esplicitamente escluse dalla nuova definizione di rifiuto urbano, viene esplicitata la possibilità ogni caso di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater.*

D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione

I Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico, senza alcun limite quantitativo



Quesiti

- 1) **La comunicazione ha carattere vincolante?** Il riferimento alla comunicazione da fare ai comuni si ritrova nella circolare MiTE. Non è un obbligo sanzionato ma è un passaggio necessario per informare correttamente il Comune circa la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico.
- 2) **E' previsto un fac-simile per effettuare la comunicazione all'ente pubblico?** Al momento non è previsto un fac-simile ma i diversi territori si stanno attivando per definire i propri modelli di comunicazione .
- 3) **L'eventuale uscita dal servizio pubblico è vincolante per tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti dall'impresa?** Non sono stati forniti chiarimenti specifici in merito ma, non essendo previsto questo vincolo nella norma, si ritiene che la scelta dell'impresa possa avvenire anche parzialmente (solo per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotti)
- 4) Nel caso di gestione al di fuori del servizio pubblico, quali sono gli obblighi di tracciabilità? Nel caso di conferimento ad un operatore privato si ritiene debbano applicarsi le disposizioni relative all'obbligo del FIR.



Scelta pubblico/privato Parere 5 agosto 2022 dell' Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM)

L'opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche può essere esercitata anche con riguardo a singole frazioni.

L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato ha bocciato l'interpretazione dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 fornita da un'amministrazione comunale, secondo la quale le utenze non domestiche potrebbero esercitare la scelta di conferire i rifiuti ex assimilati al di fuori del servizio pubblico solo a condizione che tale conferimento riguardi **tutti i rifiuti simili agli urbani dalle stesse prodotti**.

Secondo l'Autorità 1) l'esclusione di tale possibilità per singole frazioni di rifiuti scoraggerebbe il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico, perché le utenze non domestiche sarebbero di fatto costrette ad aderire al servizio pubblico — così assicurando al gestore di quest'ultimo una "**ingiustificata estensione della propria privata**" — **tutte le volte in cui nel territorio di riferimento non siano presenti soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto**.

2) lesione della ratio "**proconcorrenziale**" della riforma che, come confermatodalla **Nota Mite 37259/2021**, da un lato intende introdurre **maggiore certezza** in ordine alle tipologie di rifiuti "simili" agli urbani, dall'altro **ampliare lo spettro delle operazioni di gestione che giustificano una riduzione della Tari**.

Quesito



Il Comune di Castelvetrano, in risposta ad una richiesta di informazioni inviata dall'Autorità, ha precisato di applicare, la seguente posizione: le **UND** possono esercitare l'opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani e quindi **ha sospeso interamente il servizio di raccolta nei confronti di quelle UND che abbiano esercitato tale scelta anche se con riferimento ad una tipologia di rifiuti simili (ad esempio, solo per la carta e il cartone).**

Deliberazione
ARERA del 18
gennaio 2022

ARERA ha espressamente previsto, nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani la possibilità per le UND di conferire **“in tutto o in parte”** i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, al fine di ottenere una riduzione o un'esenzione della tariffa.

Nota MINAMB (MITE)
n. 37259 del 21 aprile
2021

Secondo il Ministero si è introdotta una maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti prodotti dalle UND suscettibili di essere considerati simili agli urbani, superando le differenziazioni tra i vari Comuni e, ampliare le operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI dal mero “riciclo” (come previsto dall'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013)7 al “recupero”, al fine di incentivare tutte le operazioni rientranti in tale più ampia categoria 8.

le UND possono conferire **“in tutto o in parte”** i propri rifiuti simili agli urbani al di fuori del servizio pubblico, al fine di ottenere una riduzione o un'esenzione della tariffa

Parere AGCM del 5
agosto 2022



Conclusioni

- le utenze non domestiche che svolgano attività artigianali dovranno classificare e gestire i rifiuti **esitanti da dette attività produttive di beni** come speciali anche se rientrano ;
- i rifiuti da demolizione e costruzione prodotti in piccole quantità nelle attività “fai da te” possono essere gestiti *alla stregua dei rifiuti urbani*;
- i rifiuti da manutenzione del verde:
 - se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico devono essere qualificati come **rifiuti urbani**;
 - se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa: devono essere qualificati **come rifiuti speciali**;
 - materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: devono essere qualificati come **rifiuti urbani**.

Ecocerved

MUD Telematico

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk

Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali